

Lo sai che...

Le agevolazioni ai fini Ires per le cooperative**Lo sai che le cooperative godono di agevolazioni ai fini IRES?**

Agevolazioni sui redditi delle cooperative Art. 12 L. 904/77 – art. 1 L. 311/04 – art. 6 D.L. 63/02 – art. 10, 11 e 12 DPR 601/73 - art. 28 D.Lgs. 385/93 - art. 7 e 11 L. 59/92 - art. 3 L. 142/01 - art. 21 L. n. 449/97		
Sono deducibili ai fini Ires le somme accantonate alle riserve indivisibili (R.I.)		
Esenzione Ires <u>Art. 12 L. 904/77</u>	Coop a mutualità prevalente (in generale) <u>Art. 1, c. 460, lett. b) L. n. 311/04</u>	Coop diverse da quelle a mutualità prevalente (altre) <u>Art. 6, c. 1, D.L. n. 63/02</u>
		L'esenzione Ires (art. 12 L. 904/77) non si applica al 40% degli utili netti annuali. Il 40% dell'utile netto di bilancio è tassato Ires anche se accantonato a riserva indivisibile.
L'esenzione Ires relativa a specifiche tipologie di cooperative a mutualità prevalente		
Coop agricole, piccola pesca e loro consorzi <u>Art. 1 c. 460 lett a) L.n.311/04</u>	L'esenzione Ires (art. 12 L. 904/1977) non si applica al 20% degli utili netti annuali. La quota minima di utile tassato Ires è del 20% anche se accantonata a R.I. Dunque, le coop agricole producono redditi esenti da Ires, ma assoggettano ad imposta il 20% dell'utile netto di bilancio.	
Coop sociali <u>Art. 1, c. 463 L. 311/04</u>	L'esenzione Ires (art. 12 L. 904/1977) si applica in pieno. Tutti gli accantonamenti alle R.I. danno diritto a una variazione in diminuzione ai fini Ires.	
Coop di consumo <u>Art. 1, c. 460, lett b-bis) L. n.311/04</u>	L'esenzione di cui all'art. 12 L. 904/1977 non si applica al 65% degli utili netti annuali. La quota minima di utile assoggettata ad Ires è del 65% anche se accantonata a R.I.	
Coop agricole di trasformazione produzione <u>Art. 10 D.P.R. 601/73</u>	Sono esenti da Ires i redditi di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci, nonché derivanti da manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli/zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.	
Coop di prod. e lavoro <u>Art. 11 D.P.R. 601/73</u>	Se l'opera dei soci è almeno pari al 50% degli altri costi (escluse materie prime e sussidiarie) hanno una variazione in diminuzione pari all'Irap indeducibile; se < al 50% ma non al 25%, la variazione è del 50% dell'Irap indeducibile.	
Altre disposizioni agevolative		
Versamenti ai fondi <u>Art. 11, co. 9 L. n. 59/92</u>	Versamenti ai fondi mutualistici sono deducibili nel limite del 3% dell'utile.	
Somme destinate a rivalutare quote e azioni <u>Art. 7 L. 59/92</u>	Le coop possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del C.S., nei limiti variazione Istat. Detta quota destinata alla rivalutazione delle quote e delle azioni non concorre all'imponibile ai fini Ires. Concorre al reddito del socio in caso di recesso.	
Deducibilità imposte su variazioni in aumento <u>Art. 21, c. 10, L. n. 449/97</u>	Non è tassata nelle coop l'Ires riferibile a variazioni in aumento del Tuir diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la coop.ne. La norma agisce solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.	
Interessi a soci p. fisiche <u>Art. 1, c. 465, L. n. 311/04</u>	La coop. Non può dedurli per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima spettante ai detentori dei BP Fruttiferi più lo 0,9%.	
Ristorni		
Trattasi degli utili della coop derivanti dall'attività con i soci e ad essi attribuiti in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la coop nell'anno. Le somme sono attribuite ai soci a titolo di: restituzione parte del prezzo dei beni/servizi acquistati o maggiore compenso per conferimenti effettuati (art. 12 D.P.R. 601/73); integrazione retributiva (coop lavoro) in misura non superiore al 30% delle retribuzioni complessive (art. 3 L. 142/01).		
Sospensione d'imposta <u>Circolare Agenzia Entrate 37/2003</u>	Deducibilità <u>Circolare Agenzia Entrate 35/2008</u>	
I ristorni destinati ad aumento del CS non concorrono in capo ai soci né ai fini Ires, né ai fini Irap. La sospensione d'imposta riguarda sole le somme derivanti dall'attività nei confronti dei soci, e non anche non l'avanzo conseguito con i terzi.	I ristorni sono deducibili Ires e rilevano per la quota dell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito considerati per la loro determinazione. Possono dedursi sia con imputazione a CE nell'esercizio di competenza, sia con una variazione in diminuzione in Unico.	